



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)  
Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132  
Mail: [feic81400b@istruzione.it](mailto:feic81400b@istruzione.it) - Web: [www.comprendivoostellato.gov.it](http://www.comprendivoostellato.gov.it)  
Cod. Meccanografico FEIC81400B - Codice fiscale: 92009650380  
a.s. 2017 - 2018

---

**CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEI CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 10/05/2018.**

**1. PREMESSA: LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

“Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto Ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente [...] dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento allegati al PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. [...]. Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza [...]. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.” (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)

## 2. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e ALL'ESAME DI STATO.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2017 in termini di "validità dell'anno scolastico" (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado) e quanto previsto dal Collegio dei Docenti, in deroga al medesimo articolo, la **NON AMMISSIONE alla classe successiva e all'Esame di Stato** è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.

Il Consiglio di classe "può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 6 D.lgs. 62/2017), "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). "La non ammissione viene deliberata a maggioranza" (C.M. 1865/2017).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

**a) la situazione di partenza** tenendo conto di:

- situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
- svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
- difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

**b) l'andamento nel corso dell'anno** tenendo conto:

- del progresso rispetto alla situazione di partenza
- del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;
- del grado di maturazione delle competenze di base;
- di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico,
- della possibilità di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
- interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

**c) gli indicatori comportamentali** tenendo conto.

- della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
- dell'impegno e della volontà di migliorare;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,
- del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, il **Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l'obbligo di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti **criteri di non ammissione**:

- presenza di insufficienze gravi (5) e gravissime (4), tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze,
- diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali,
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto,
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati,
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

### **3. STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI**

Prima delle operazioni di **scrutinio, intermedio e finale**, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue:

- a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell'alunno precisando le discipline in cui è insufficiente;
- b. attiva, in orario curricolare, percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate;
- c. offre all'alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario extracurricolare (ove attivato);
- d. monitora la situazione verbalizzando i progressi e le difficoltà;
- e. comunica alle famiglie l'evolversi della situazione didattica attraverso specifici colloqui (da annotare sul registro personale del docente).

### **4. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

La disciplina dell'Esame di Stato è regolata dal D.M. n. 741 del 03/10/2107 secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. n.62/2017.

#### **Ammissione all'Esame di Stato**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.M. citato, *"in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti la classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;*
- c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.*

La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: *"Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione*

*dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati [...].*

*Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".*

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione.

Come tale esso terrà conto:

- del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza;
- delle valutazioni conseguite nel corso di studi,
- delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza:
  - autonomia
  - relazione
  - partecipazione
  - responsabilità
  - consapevolezza.

Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato prendendo in considerazione:

- ✓ le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico, per poter delineare l'evoluzione del percorso dello studente;
- ✓ le eventuali ripetenze di anni scolastici;
- ✓ le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo anno;
- ✓ il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.

La **media ponderata delle valutazioni dei tre anni\***, arrotondata ai centesimi, sarà per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, avrà facoltà di arrotondare all'unità superiore, per frazione pari o superiore a 0,5, il voto di ammissione.

In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline, relative all'ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento. Il voto di ammissione sarà, in questo caso, arrotondato per difetto.

In considerazione della valutazione del comportamento, del percorso scolastico triennale e degli indicatori di competenza che concorrono alla definizione del livello globale di maturazione, il Consiglio di Classe avrà facoltà di effettuare l'arrotondamento all'unità superiore.

**\* Per i primi due anni scolastici la media ponderata si calcola moltiplicando le medie ottenute per ogni anno per 25% (si considerano valori al centesimo). Per il terzo anno scolastico la media viene moltiplicata per 50%, considerando sempre i valori al centesimo.** Per l'alunno /a che ha frequentato **solo due anni di scuola secondaria di I grado** presso il nostro istituto e di cui non si disponga la documentazione relativa alla classe I, la media ponderata si otterrà moltiplicando la media del primo anno (corrispondente alla classe II) **per 40% e la media del secondo anno, corrispondente alla classe III, per 60%**